



Decisione/0040/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0022/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Monica Coscia – Componente
Daniela Nardo – Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1821/1015pf25-26 GC/PM/fm del 22 luglio 2026 e depositato il 23 luglio 2026 nei confronti del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Roberto Alessio e dagli accertamenti successivamente svolti dalla Procura Federale in ordine all'acquisizione, da parte della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., dei certificati del casellario giudiziale dei collaboratori del settore giovanile che avevano avuto contatti diretti e regolari con calciatori minorenni nelle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, nonché al mancato deposito del contratto dallo stesso sottoscritto presso la Lega competente.

Il procedimento veniva quindi iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 8 aprile 2026 al n. 1015pf25-26, avente ad oggetto *“Accertamenti in merito alla proposizione del ricorso da parte della U.S. Triestina Calcio 1918 al Tribunale del Lavoro di Firenze avverso il lodo arbitrale irrituale n. 008/2025, assunto dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico”*.

Nel corso dell'attività inquirente sono stati espletati vari atti di indagine e sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazioni trasmesse dal sig. Roberto Alessio, il 16.12.2025, il 16.3.2026, il 17.3.2026 ed il 7.4.2026;
2. fascicolo relativo alla vertenza n. 008.2025 decisa dal Collegio arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico con Lodo del 18.11.2025;
3. ricorso *ex art.* 412 *quater* c.p.c. depositato dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. innanzi al Tribunale Civile di Firenze il 23.12.2025;
4. memoria *ex art.* 416 c.p.c. depositata dal sig. Roberto Alessio innanzi al Tribunale Civile di Firenze il 3.4.2026;
5. foglio censimento della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026;
6. comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della Lega Italiana Calcio Professionistico del 21.5.2026;
7. elenco dei tecnici tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026;
8. verbale di audizione della sig.ra Rossella Alberti, dirigente tesserata per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., del 6.5.2026;
9. verbale di audizione del sig. Roberto Alessio, tecnico, del 15.5.2026;
10. contratto di prestazione sportiva stipulato tra il sig. Roberto Alessio e la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. il 28.8.2024;
11. elenco trasmesso dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. relativo ai tecnici e agli allenatori/dirigenti non iscritti al Settore Tecnico che, nelle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 - 2026, hanno avuto contatti diretti e regolari con i calciatori minori tesserati;
12. casellario giudiziale dei sig.ri Roberto Alessio, Nicola Esposito, Mark Tullio Strukelj e Simone Benecchi;
13. verbale di ispezione redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, del 27.1.2026;
14. verbale unico di accertamento e notificazione 268443-PCON-1 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste, il 10.3.2026;
15. elenco trasmesso dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. relativo ai tecnici e agli allenatori/dirigenti non iscritti al Settore Tecnico tesserati per le stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 - 2026;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

16. contratti di prestazione sportiva stipulati tra la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e i sig.ri Simone Benecchi, Geppino Marino, Massimiliano Moras e Mark Tullio Strukelj per la stagione sportiva 2024 – 2025;
17. contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e i sig.ri Roberto Alessio, Vittorio Baccari, Giuliano Leban, Fabiano Scandurra, Simone Rizzo, Luca Soncin e Federica Tortolo per la stagione sportiva 2024 – 2025;
18. contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e i sig.ri Matteo Ciofani, Gabriele Bernabich, Matteo Clede, Michele Contento, Felipe Dalbelo, Rocco Feroletto, Matteo Franforte, Daniele Spizzo, Kevin Strukelj, Luca Tentindo, Morgan Codiglia, Carlo Depangher, Antonio Valentino e Gioele Lando per la stagione sportiva 2024 – 2025;
19. contratti rimborso spese stipulati tra la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e i sig.ri Nicolò Coslovich, Alessio Cristiano Rossi, Max Goglia, Daniel Marchesich, Francesco Mucci, Flavio Cheni e Mario Puglisi per la stagione sportiva 2024 – 2025;
20. contratto di volontariato stipulato tra la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e il sig. Luca Moratto per la stagione sportiva 2024 – 2025;
21. contratto di prestazione sportiva stipulato tra la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. e il sig. Mark Tullio Strukelj per la stagione sportiva 2025 – 2026.

All'esito dell'attività istruttoria, la Procura federale ha notificato in data 16.6.2026 la comunicazione di conclusione delle indagini, la quale è stata ritualmente ricevuta.

La posizione della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. è stata definita mediante accordo ex art. 126 CGS.

Con atto del 22 luglio 2026, depositato il 23 luglio 2026, la Procura Federale ha deferito il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, all'epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., per rispondere:

“1) della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Comunicato Ufficiale 87/A del 31.8.2023 nonché a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, come introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e all'art. 33, comma 7, del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, per avere lo stesso consentito ovvero non impedito che, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. impiegasse in attività comportanti contatti diretti e regolari con minori i tecnici di seguito indicati senza che la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. avesse autonomamente richiesto e acquisito il certificato del casellario giudiziale prima dell'inizio e/o dello svolgimento delle relative attività con i minori.

E precisamente:

i sig.ri Roberto Alessio, Vittorio Baccari, Simone Benecchi, Gabriele Bernabich, Matteo Ciofani, Matteo Clede, Michele Contento, Nicolò Coslovich, Alessio Cristiano Rossi, Felipe Dalbelo, Rocco Feroletto, Matteo Franforte, Max Goglia, Giuliano Leban, Daniel Marchesich, Geppino Marino, Massimiliano Moras, Francesco Mucci, Simone Rizzo, Luca Soncin, Daniele Spizzo, Kevin Strukelj, Mark Tullio Strukelj, Luca Tentindo, Federica Tortolo, nonché i dirigenti/allenatori sig.ri Flavio Cheni, Carlo De Pangher, Morgan Codiglia, Gioele Lando, Fabiano Scandurra, Antonio Valentino, Mario Puglisi e Luca Moratto.

2) della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Comunicato Ufficiale 87/A del 31.8.2023 nonché a quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, come introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e all'art. 33, comma 7, del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, per avere lo stesso consentito ovvero non impedito che, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. impiegasse in attività comportanti contatti diretti e regolari con minori i tecnici di seguito indicati, per i quali la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. provvedeva a richiedere i relativi certificati del casellario giudiziale soltanto in data 2.3.2026, e dunque tardivamente rispetto all'inizio e/o allo svolgimento delle attività comportanti contatti diretti e regolari con minori.

E precisamente:

i sig.ri Nicola Esposito, Simone Benecchi e Mark Tullio Strukelj per i quali, come detto, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. richiedeva i relativi certificati del casellario giudiziale in ritardo (in data 2.3.2026) e soltanto successivamente all'ispezione eseguita in data 27.1.2026 dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste.

3) della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 93 delle NOIF per avere lo stesso consentito ovvero non impedito che, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. omettesse di effettuare il rituale e tempestivo deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dei contratti conclusi dalla società con i tecnici sig.ri Roberto Alessio, Gabriele Bernabich, Matteo Clede, Michele Contento, Nicolò Coslovich, Alessio Cristiano Rossi, Felipe Dalbelo, Rocco Feroletto, Matteo Franforte, Max Goglia, Daniel Marchesich, Francesco Mucci, Simone Rizzo, Luca Soncin, Kevin Strukelj, Luca Tentindo e Federica Tortolo.

4) della violazione del disposto di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 93 delle NOIF per avere lo stesso consentito ovvero non impedito che, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. omettesse di effettuare il rituale e tempestivo deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del contratto concluso dalla società con il tecnico sig. Nicola Esposito”.

La fase predibattimentale



Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 1° settembre 2026, non sono pervenute memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 1° settembre 2026, celebrata in videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l'Avv. Alessandro D'Oria, mentre nessuno è comparso per il deferito Benjamin Lee Rosenzweig.

L'Avv. D'Oria si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto l'irrogazione nei confronti del deferito della sanzione di mesi sei di inibizione.

La decisione

Il sig. Benjamin Lee Rosenzweig è stato deferito, nella qualità di presidente munito dei poteri di rappresentanza della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., per rispondere di quattro distinti addebiti, concernenti, quanto ai primi due capi di incolpazione, l'inadempimento degli obblighi relativi all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale dei soggetti impiegati in attività comportanti contatti diretti e regolari con calciatori minorenni nelle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026 e, quanto ai successivi due capi, l'inosservanza degli obblighi di tempestivo e rituale deposito presso la Lega Pro dei contratti dei tecnici e degli allenatori/dirigenti indicati nei capi di incolpazione relativi alle medesime stagioni sportive.

Quanto ai primi due capi di incolpazione, la documentazione acquisita consente anzitutto di individuare i soggetti che, nel corso delle stagioni sportive interessate, erano impegnati in attività comportanti contatti diretti e regolari con calciatori minorenni. In particolare, per la stagione sportiva 2024/2025, la società impiegava 25 tecnici iscritti all'Albo del Settore Tecnico della FIGC e 8 dirigenti/allenatori non iscritti al predetto Albo, tutti impegnati in attività comportanti contatti diretti e regolari con calciatori minorenni.

L'art. 33, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2021 dispone che ai minori che praticano attività sportiva si applichi quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. L'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 39/2014 ha introdotto l'art. 25-*bis* del D.P.R. n. 313/2002, il quale prevede l'obbligo, per il soggetto che intenda impiegare una persona nello svolgimento di attività professionali o di volontariato organizzato che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condanne con riferimento a una serie omogenea di reati contro i minori ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Nell'ordinamento sportivo, tale disciplina si inserisce nel più ampio quadro delle disposizioni in materia di *safeguarding* e di tutela dei minori. In particolare, l'art. 4, comma 6, del C.U. FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023 prevede che i modelli organizzativi e di controllo adottati dalle società contemplino ogni iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza delle disposizioni di cui al predetto D.Lgs. n. 39 del 2021 e, più in generale, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata e alle caratteristiche della singola società e dei relativi tesserati.

La *ratio* della disciplina è quella di assicurare una particolare e preventiva tutela dei minori, mediante la verifica dell'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti destinati a svolgere attività comportanti contatti diretti e regolari con gli stessi, di precedenti penali o sanzioni interdittive – ritenute *ex lege* – incompatibili con tale attività.

Nel caso di specie, la sig.ra Rossella Alberti, escussa in data 6 maggio 2026, la quale nella stagione sportiva 2024/2025 ricopriva l'incarico di Segretario del Settore Giovanile, mentre nella stagione sportiva 2025/2026 ricopriva il ruolo di Responsabile Marketing/Commerciale, ha riferito che la società disponeva del solo certificato del casellario giudiziale relativo al sig. Roberto Alessio, personalmente richiesto e spontaneamente consegnato dal medesimo, mentre non erano stati richiesti dalla società i certificati relativi agli ulteriori soggetti interessati.

Tali dichiarazioni risultano coerenti con la documentazione acquisita nel corso dell'indagine.

Per la stagione sportiva 2025/2026, gli accertamenti hanno invece riguardato i sig.ri Nicola Esposito, Simone Benecchi e Mark Tullio Strukelj.

Dalle dichiarazioni della sig.ra Alberti e dalla documentazione acquisita risulta che la società procedeva alla richiesta dei relativi certificati soltanto in data 2 marzo 2026, dunque successivamente al verbale di ispezione redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste in data 27 gennaio 2026 e comunque, successivamente all'inizio delle attività svolte dai predetti soggetti a diretto e regolare contatto con i calciatori minorenni.

Ne deriva un quadro probatorio univoco quanto alla diversa scansione degli adempimenti nelle due stagioni sportive: per il 2024/2025, la società non aveva provveduto a richiedere i certificati dei soggetti interessati, risultando nella sua disponibilità soltanto quello del sig. Alessio, personalmente richiesto e fornito dal medesimo; per il 2025/2026, le richieste relative ai sig.ri Esposito, Benecchi e Strukelj erano state effettuate soltanto il 2 marzo 2026.

Le risultanze documentali e dichiarative sopra richiamate consentono, pertanto, di ritenere comprovata la condotta contestata con i primi due capi di incolpazione e, peraltro, nessuna specifica contestazione di tali risultanze documentali e dichiarative è stata formulata dal deferito.

Il Collegio ritiene, dunque, che gli addebiti siano fondati, in quanto le condotte contestate sono violative dell'art. 4, comma 1, CGS,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

norma espressiva dei valori fondamentali dell'ordinamento sportivo federale e degli obblighi di lealtà, correttezza e probità che devono informare la condotta dei soggetti dell'ordinamento federale, in relazione, quanto agli obblighi di acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, all'art. 4, comma 6, C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, all'art. 25-*bis* del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 39/2014, e all'art. 33, comma 7, D.Lgs. n. 36/2021.

Quanto al terzo e al quarto capo di incolpazione, concernenti la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione all'art. 93 NOIF, la contestazione riguarda il mancato rituale e tempestivo deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dei contratti conclusi dalla società con i tecnici indicati nei rispettivi capi di incolpazione, per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026.

L'art. 93 NOIF disciplina i rapporti contrattuali tra le società e gli allenatori e i preparatori atletici, prevedendo che i relativi contratti siano conformi ai contratti-tipo previsti dai rispettivi Accordi Collettivi e redatti sugli appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. La disciplina del rapporto è completata dalle disposizioni degli Accordi Collettivi applicabili, che prevedono, per i contratti dei tecnici, l'obbligo della società di procedere al relativo deposito presso la Lega Pro nei termini ivi stabiliti.

La normativa è, pertanto, finalizzata a garantire la conoscibilità e la regolare registrazione dei rapporti intercorrenti tra le società e i soggetti che operano per le stesse, attraverso il tempestivo e rituale deposito della relativa documentazione presso gli organi federali competenti.

La documentazione acquisita consente di ricostruire gli adempimenti posti in essere dalla società in relazione al deposito dei predetti contratti presso la Lega Pro.

In particolare, nel corso dell'attività istruttoria, la società trasmetteva l'elenco dei soggetti impiegati nella stagione sportiva 2024/2025, con l'indicazione della tipologia dei rapporti contrattuali instaurati.

A fronte di tale documentazione, l'Ufficio Tesseramento della Lega Italiana Calcio Professionistico, con comunicazione del 21 maggio 2026, attestava che risultavano depositati soltanto i contratti relativi ai sig.ri Geppino Marino, Matteo Ciofani, Mark Tullio Strukelj, Daniele Spizzo, Simone Benecchi, Massimiliano Moras, Vittorio Baccari e Giuliano Leban.

Dal raffronto tra la predetta comunicazione della Lega Pro, l'elenco dei soggetti impiegati dalla società e la documentazione contrattuale dalla stessa trasmessa emergeva, pertanto, che non risultavano depositati presso la Lega Pro i contratti relativi ai diciassette soggetti indicati nel terzo capo di incolpazione.

Quanto al quarto capo di incolpazione, relativo alla stagione sportiva 2025/2026, la contestazione concerne, invece, il mancato tempestivo e rituale deposito del contratto relativo al sig. Nicola Esposito. Dalla documentazione acquisita presso la Lega Italiana Calcio Professionistico risultava depositato il contratto del sig. Mark Tullio Strukelj, mentre non risultava effettuato il deposito del contratto relativo al sig. Nicola Esposito.

Il complesso delle risultanze documentali consente, pertanto, di ritenere comprovata la mancata osservanza degli obblighi di tempestivo e rituale deposito presso la Lega Pro dei contratti oggetto del terzo e del quarto capo di incolpazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene proporzionata la sanzione di mesi sei di inibizione richiesta dalla Procura Federale, avuto riguardo alla pluralità delle violazioni accertate, riferite a distinti obblighi relativi alle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, nonché alla natura degli illeciti contestati e alla loro complessiva gravità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Benjamin Lee Rosenzweig la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

IL RELATORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 10 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai